



COMUNE DI ARGELATO

Città Metropolitana di Bologna

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 23 del 22/07/2020

OGGETTO:

APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2020

IN VIDEOCONFERENZA alle ore 19:00 del seguente giorno mese ed anno:

22 luglio 2020

In seguito a convocazione del Sindaco ai sensi degli artt. 50 del D.Lgs. 267/2000 e 24 dello Statuto Comunale, notificata a ciascun consigliere nelle forme prescritte dalla legge, si è oggi adunato il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

MUZIC CLAUDIA	P	TOLOMELLI CLAUDIO	P
CARPANI LUISA	P	BRAGA ELENA	P
TESCARO LORENZO	P	LIU GIOIA	P
MOTTA LINDA	A		
QUARANTA GIUSEPPE	P		
CREMONINI MAURA	P		
BERGAMINI MANUEL	A		
CEVOLANI WILLIAM	P		
ZANELLATI MARTINA	P		
TOLOMELLI ANDREA	P		

Assume la presidenza MUZIC CLAUDIA, Sindaco.

Partecipa il DOTT. MAZZA FAUSTO Segretario Generale.

Il sindaco, dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità delle deliberazioni, ai sensi dell'art. 38, 2° comma, del D.Lgs. 267/2000 dichiara aperta la seduta.

Designa scrutatori per la verifica delle votazioni i Sigg. Consiglieri:

1. CREMONINI MAURA
2. CEVOLANI WILLIAM
3. TOLOMELLI CLAUDIO

**OGGETTO:
APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2020**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ai sensi del decreto del Sindaco n. 2 del 08/04/2020 "Misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 – riunioni del Consiglio Comunale in videoconferenza – trasparenza e tracciabilità", sono presenti in aula il Sindaco ed il Segretario Comunale, mentre i Consiglieri e gli Assessori esterni sono presenti in videoconferenza.

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC) che era composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili esclusa abitazione principale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti a carico dell'utilizzatore;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;

Visto l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020), che al comma 738 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, ferme restando quelle riguardanti la TARI, come indicato dal successivo comma 780 della stessa legge;

Dato, quindi, atto che la Tari continua ad essere disciplinata dalla L. 147/2013;

Premesso che la TARI:

- ha natura tributaria, in quanto questo Ente non ha realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico e quindi non applica una tariffa avente natura corrispettiva;
- deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti;
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (pari al 5% dell'importo della tassa);

Considerato che:

- l'art. 1 commi 527-528 della Legge n. 205/2017 ha attribuito all'ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) diverse funzioni in materia di regolazione e controllo nell'ambito del servizio di gestione rifiuti;
- con deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 443 del 31 ottobre 2019 sono stati definiti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021;
- con la deliberazione di cui al punto precedente ARERA ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), a partire dal 2020, prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;
- l'applicazione del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il DPR n. 158/1999 ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato a coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

- l'art. 6 della predetta delibera stabilisce la nuova procedura di predisposizione, validazione ed approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, stabilendo che quest'ultima debba avvenire da parte di ARERA;

Visti i commi 683 e 683 bis dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 che, alla luce delle novità introdotte con il nuovo metodo tariffario, recitano:

comma 683 *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia... omissis"*

comma 683-bis *"In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati."*

Considerato che, nell'ambito di questo nuovo e già complesso quadro di riferimento per la definizione del Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti per l'anno 2020, è intervenuta l'emergenza sanitaria dovuta al diffondersi della pandemia da COVID-19, a partire dal mese di febbraio 2020;

Dato atto che:

- con apposito documento di indirizzo approvato nella seduta del 27 aprile 2020, il Consiglio d'ambito di ATERSIR evidenzia che in assenza di provvedimenti legislativi nazionali e/o regionali, non risulta possibile approvare un PEF "riequilibrato" rispetto all'emergenza COVID-19 e quindi garantire riduzioni economiche sulle tariffe per le utenze maggiormente colpite e chiuse per ordinanza o decreto nel periodo emergenziale;
- in tale situazione emergenziale si sono verificate difficoltà operative sia per i fruitori del servizio di raccolta e smaltimento che per il gestore stesso in termini di elaborazione del Pef;
- è necessario attendere quindi nuove linee guida centralizzate e coordinate per l'adozione del Pef e l'applicazione del nuovo metodo tariffario;

Rilevato che, alla luce di queste considerazioni, il legislatore è intervenuto con il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (cd Cura Italia), che all'art. 107 comma 4 ha prorogato il termine per la determinazione delle tariffe della Tari previsto dall'art 1, c. 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n.147, dal 30 aprile 2020 al 30 giugno 2020;

Rilevato inoltre che l'art. 148 del D.L. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto Rilancio) prevede l'allineamento dei termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020, spostato al 31.07.2020, abrogando quindi il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

Visto sempre l'art. 107 del decreto-legge 18/2020 che, al comma 5, in deroga al principio della copertura integrale dei costi del servizio (previsto dalla L. 147/2013 all'art. 1 comma 654) ed in deroga al comma 683 dell'art. 1 della medesima legge, stabilisce che i Comuni:

- possono, approvare le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020;
- provvedono entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020, stabilendo che l'eventuale conguaglio tra i costi reali risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

Ritenuto opportuno, dato il contesto sopra illustrato, utilizzare la possibilità indicata dal legislatore e procedere all'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020, confermando le tariffe già adottate per l'anno 2019;

Preso atto che le tariffe sono determinate sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e sono riportate nelle tabelle allegate alla presente deliberazione costituendo parte integrante e sostanziale;

Dato atto che:

- con propria propria deliberazione n. 7 del 15.04.2020 la scadenza della prima rata Tari è stata posticipata al 30.09.2020 in luogo del 31 maggio;
- con modifica del regolamento TARI, la cui approvazione è prevista in questa stessa seduta consiliare, la scadenza della seconda rata è fissata al 02 dicembre di ogni anno, in luogo del 30 novembre;

Dato atto che con deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 444 del 31 ottobre 2019 avente ad oggetto la "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati", sono stati stabiliti gli elementi informativi minimi garantiti per gli utenti del servizio integrato di gestione dei rifiuti, gli obblighi di trasparenza tramite i siti internet di tutti i soggetti interessati, i contenuti minimi obbligatori da inserire nei documenti di riscossione, nonché gli obblighi in materia di comunicazione agli utenti, stabilendone la decorrenza dal 1° aprile 2020, termine poi prorogato al 1° luglio 2020, e l'Ente ha già provveduto ad adeguarsi in tal senso;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Rilevato infine che la presente deliberazione dovrà essere inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, con le modalità indicate dall'art. 13, commi 15 e 15bis, del D.L. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011 e nei termini indicati dal comma 767 dell'art. 1 della L. 160/2019, ai fini dell'efficacia a far data dal 01.01.2020;

Udita la relazione del Sindaco Presidente, riportata nel verbale di seduta;

Udito l'intervento del Consigliere Tolomelli Andrea, riportato nel verbale di seduta;

Con n. sette voti favorevoli, n. quattro astenuti (Gruppo Fare Argelato: Consiglieri Tolomelli Andrea, Tolomelli Claudio, Braga, Liu), espressi per appello nominale,

DELIBERA

Qui richiamate le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. di approvare le tariffe della TARI per l'anno 2020, confermando e adottando le tariffe applicate per l'anno 2019, come elencate nell'allegato A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che entro il 31 dicembre 2020 (ai sensi dell'art. 107, c 4 e 5 del DL 18/2020) l'Ente provvederà alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020;
3. di dare atto che le Tariffe della TARI di cui al precedente punto 1) sono maggiorate del TEFA (Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela ambientale – ex art. 19 del D.Lgs 504/92, a favore della città metropolitana), come previsto dal comma 666 dell'art 1 della L. n. 147/2013, nella misura del 5% sull'importo del tributo;
4. di dare atto che le scadenze per il versamento della TARI 2020 sono le seguenti:
1^ rata – 30 settembre 2020;

2^a rata – 02 dicembre 2020;
rata unica – 30 settembre 2020,
fatto salvo l'eventuale conguaglio tra i costi reali risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 che potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

5. di dare mandato alla Responsabile del Servizio Gestione Risorse Finanziarie di inserire la presente deliberazione sul Portale del Federalismo fiscale, con le modalità indicate dall'art. 13, commi 15 e 15bis, del D.L. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011 e nei termini indicati dal comma 767 dell'art. 1 della L. 160/2019, ai fini dell'efficacia a far data dal 01.01.2020;
6. Con successiva e separata votazione, con n. sette voti favorevoli, n. quattro astenuti (Gruppo Fare Argelato: Consiglieri Tolomelli Andrea, Tolomelli Claudio, Braga, Liu), espressi per appello nominale, di dichiarare il presente atto, stante l'urgenza di provvedere in merito, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs n. 267/2000.



COMUNE DI ARGELATO

Città metropolitana di Bologna

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 23 del 22/07/2020

OGGETTO:

APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2020

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

**FIRMATO
IL SINDACO
dott.ssa MUZIC CLAUDIA**

**FIRMATO
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. MAZZA FAUSTO**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

ALLEGATO A - DEFINIZIONE COEFFICIENTI**UTENZE DOMESTICHE**

tipo	cod. min.	Descrizione	Ka	Kb
D	1	OCCUPANTE 1	0,80	1,00
D	2	OCCUPANTI 2	0,94	1,80
D	3	OCCUPANTI 3	1,05	2,30
D	4	OCCUPANTI 4	1,14	2,60
D	5	OCCUPANTI 5	1,23	2,90
D	6	OCCUPANTI 6 O PIU'	1,30	3,70

UTENZE NON DOMESTICHE

tipo	cod. min.	Descrizione	Kc	Kd
N	1	MUSEI, BIBLIOTECHE, UFFICI PUBBLICI, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,53	4,39
N	2	CINEMATOGRAFI E TEATRI	0,43	3,5
N	3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	0,6	4,9
N	4	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	0,88	7,21
N	5	UTENZE SERVIZI AREA CENTERGROSS	0,04	-
N	6	ESPOSIZIONI E AUTOSALONI	0,51	4,22
N	7	ALBERGHI CON RISTORANTE	1,42	11,65
N	8	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	1,08	8,88
N	9	CASE DI CURA E RIPOSO, CASERME, CARCERI E ALTRE COLLETTIVITA'	1,12	9,21
N	10	OSPEDALI E AMBULATORI	1,18	9,68
N	11	UFFICI ED AGENZIE	1,52	12,45
N	12	BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	1,52	12,45
N	13	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA ED ALTRI BENI DUREVOLI	1,41	11,55
N	14	EDICOLE, FARMACIE, TABACCAIO, PLURILICENZE	1,8	14,78
N	15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO.	0,83	6,81
N	16	BANCHI DI MERCATO DI BENI DUREVOLI	1,78	14,58
N	17	ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA, LAVANDERIE	1,48	12,12
N	18	ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	1,03	8,48
N	19	CARROZZERIA, OFFICINA, ELETTRAUTO	1,41	11,55
N	20	ATTIVITA INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,83	7,53
N	21	ATTIVITA ARTIGIANALI DI PRODUZIONE DI BENI SPECIFICI	0,93	7,53
N	22	RISTORANTI, TRATTORIE, PIZZERIE, OSTERIE, PUB	4,00	31,00
N	23	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	4,00	31,00
N	24	BAR, CAFFE, PASTICCERIA, GELATERIA	3,96	32,44
N	25	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	2,76	22,67
N	26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE.	2,61	21,40
N	27	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	4,30	35,00
N	28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	2,15	17,64
N	29	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	3,50	28,70
N	30	DISCOTECHES, NIGHT CLUB, SALE GIOCHI.	1,48	12,12

TARIFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI

UTENZE DOMESTICHE

tipo	cod. min.	Descrizione	Tar. parte fissa	Tar. parte Variabile
D	1	OCCUPANTE 1	0,72	35,44
D	2	OCCUPANTI 2	0,85	63,79
D	3	OCCUPANTI 3	0,95	81,51
D	4	OCCUPANTI 4	1,03	92,15
D	5	OCCUPANTI 5	1,11	102,78
D	6	OCCUPANTI 6 O PIU'	1,18	131,13

UTENZE NON DOMESTICHE

tipo	cod. min.	Descrizione	Tar. parte fissa	Tar. parte Variabile
N	1	MUSEI, BIBLIOTECHE, UFFICI PUBBLICI, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	1,43	0,46
N	2	CINEMATOGRAFI E TEATRI	1,16	0,37
N	3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	1,62	0,52
N	4	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	2,38	0,76
N	5	UTENZE SERVIZI AREA CENTERGROSS	0,11	0
N	6	ESPOSIZIONI E AUTOSALONI	1,38	0,44
N	7	ALBERGHI CON RISTORANTE	3,84	1,23
N	8	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	2,92	0,93
N	9	CASE DI CURA E RIPOSO, CASERME, CARCERI E ALTRE COLLETTIVITA'	3,03	0,97
N	10	OSPEDALI E AMBULATORI	3,19	1,02
N	11	UFFICI ED AGENZIE	4,11	1,31
N	12	BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	4,11	1,31
N	13	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA ED ALTRI BENI DUREVOLI	3,81	1,22
N	14	EDICOLE, FARMACIE, TABACCAIO, PLURILICENZE	4,86	1,55
N	15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO.	2,24	0,72
N	16	BANCHI DI MERCATO DI BENI DUREVOLI	4,81	1,53
N	17	ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA, LAVANDERIE	4	1,28
N	18	ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	2,78	0,89
N	19	CARROZZERIA, OFFICINA, ELETTRAUTO	3,81	1,22
N	20	ATTIVITA INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	2,24	0,79
N	21	ATTIVITA ARTIGIANALI DI PRODUZIONE DI BENI SPECIFICI	2,51	0,79
N	22	RISTORANTI, TRATTORIE, PIZZERIE, OSTERIE, PUB	10,8	3,26
N	23	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	10,8	3,26
N	24	BAR, CAFFE, PASTICCERIA, GELATERIA	10,7	3,41
N	25	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	7,46	2,39
N	26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE.	7,05	2,25
N	27	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	11,61	3,68
N	28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	5,81	1,86
N	29	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	9,45	3,02
N	30	DISCOTECHES, NIGHT CLUB, SALE GIOCHI.	4	1,28